

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 90

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RABINO, COVIELLO, PINTO e CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente delle classi di aggiornamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, prevedeva l'istituzione di classi di aggiornamento con particolari finalità e con obiettivi e caratteristiche comuni alle classi differenziali di cui al successivo articolo 12 (si vedano, per esempio, il compito di provvedere soprattutto alla educazione e alla preparazione degli alunni deprivati, il programma particolare, il limite massimo di quindici alunni per classe, il servizio mensa, la frequenza del doposcuola, l'assegnazione di insegnanti particolarmente qualificati sul piano culturale e didattico ed inoltre il fatto che l'insegnante di lettere fosse impegnato esclusivamente in una classe con orario antimeridiano o pomeridiano).

Anche se istituzionalmente l'afflusso alle classi di aggiornamento era previsto per alunni con difficoltà non ascrivibili a carenze mentali o a turbe caratteriali, in realtà, dove non esistevano classi differenziali, quelle di aggiornamento, data la particolare configurazione ritenuta più idonea al recupero, accoglievano anche alunni disadattati, con disturbi dell'intelligenza, turbe del carattere e anomalie del comportamento.

Si ritiene pertanto che la maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza prevista dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, debba essere attribuita anche al personale docente che abbia prestato servizio nelle classi di aggiorn-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namento ed a quello direttivo delle scuole presso cui tali classi funzionavano.

All'uopo si propone il seguente disegno di legge, che prevede una integrazione all'articolo 63 della legge 11 luglio 1980,

n. 312, relativo al riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, di una maggiorazione di anzianità pari ad un un terzo del periodo di servizio prestato per il personale delle scuole aventi particolari finalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale direttivo e docente già in servizio presso le classi di aggiornamento previste dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza, il beneficio della maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio, previsto dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Il periodo di servizio di cui al comma 1 può essere riscattato dall'interessato.